

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO


N. 09 DEL 01 FEB. 2013

OGGETTO: COMUNE DI BARI-POGGIOFRANCO - PROGRAMMA COSTRUTTIVO N.16/286 DA REALIZZARSI AI SENSI DELLA LEGGE 12 LUGLIO 1991 N.203-ART.18 - VARIANTE E COMPLETAMENTO AL PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE DI EDILIZIA SOVVENZIONATA - DECISIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART.240 DEL D.LGS. 163/2006.

Il giorno 01 FEB. 2013, il Commissario Straordinario Dott. Raffaele RUBERTO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.638 del 20/07/2005:

PREMESSO che:

- che questo Istituto, convenzionatosi con la EDI.CO.M. s.r.l., presentò al C.E.R. n. 6 programmi integrati ex art.18-legge 203/91, dei quali n. 4 progettati sulla città di Bari e gli altri n. 2 previsti da realizzarsi nei Comuni di Palo del Colle e Ruvo di Puglia;
- che tutti i programmi di cui sopra risultarono utilmente inseriti nella graduatoria seguita all'intervenuto confronto pubblico concorrenziale e che per gli stessi furono sottoscritti anche regolari Accordi di Programma tra la Regione Puglia ed i relativi Comuni interessati;
- che successivamente, nei termini fissati per legge, tali Accordi di Programma furono anche ratificati dai Consigli Comunali;
- che in conseguenza la Regione Puglia provide ad emettere i relativi ed occorrenti Decreti;
- che al fine di accertare la possibilità di addivenire alle sottoscrizioni degli accordi di programma, di cui all'art. 11 della legge n. 136/99, relativi alla realizzazione dei programmi di E.R.P.-ex art. 18 della legge n. 203/91, proposti dai soggetti attuatori, fu convocata, ai sensi del 3° comma dell'art. 27 della legge n. 142/90, apposita Conferenza dei Servizi per il giorno 10.11.99 presso la sede dell'Assito Regionale all'Urbanistica ed ERP;
- che in conseguenza della espressa volontà della DINVEST S.p.A. di rilocalizzare in altri ambiti provinciali della Regione Puglia i programmi edilizi citati nella riportata nota n. 1147 del 19.11.99, gli interventi che restano da realizzarsi nell'ambito della città di Bari riguardano solo i programmi contraddistinti dai numeri 15/287 e 16/286;
- che per quel che concerne quest'ultimo programma l'essenziale excursus delle vicende che lo hanno interessato è il seguente:
 - in data 29.07.1994 il Comune di Bari e la Regione Puglia sottoscrissero apposito accordo di programma per l'attuazione del programma in questione;
 - il medesimo accordo di programma venne ratificato dal Consiglio Comunale con delibera n. 144 del 29.08.1994;
 - in data 25.08.1994 venne sottoscritta la Convenzione Urbanistica tra il Comune di Bari e lo IACP-Bari per la regolamentazione dei rapporti tra il Comune medesimo, IACP di Bari (quale soggetto proponente) ed il soggetto con esso convenzionato (DINVEST S.p.A. - Bari), nell'ambito dell'attivazione del programma prot. n. 286/16;
 - con decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n. 657 del 23.12.1994 venne definitivamente approvato l'accordo di programma sottoscritto tra il Comune di Bari e la Regione Puglia il 29.07.1994;
 - con ministeriale prot. n. 1075/00 del 02.10.2000 il Ministero dei Lavori Pubblici - Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale - trasmise il decreto di



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013**

autorizzazione inerente la modifica della compagine affidataria e precisamente autorizzò la sostituzione della DINVEST. S.p.A. - Bari (già EDI.CO.M. s.r.l. - Bari) con il CONSORZIO SVILUPPO E COSTRUZIONI - Bari e l'ampliamento della compagine stessa con l'ingresso dell'impresa immobiliare CONSORZIO BARI 286 - Bari, in qualità di soggetto obbligato;

- a seguito del succitato decreto ministeriale prot. n. 1075/00 del 02.10.2000 la compagine affidataria del programma integrato prot. n. 286/16 risulta, allo stato, composta dallo IACP Bari (soggetto affidatario), dal CONSORZIO SVILUPPO E COSTRUZIONI (soggetto convenzionato) e dal CONSORZIO BARI 286 (soggetto obbligato);
- in data 25 giugno 2001 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale delle Aree Urbane e dell'Edilizia Residenziale, lo IACP di Bari ed il Comune di Bari regolante l'attuazione del Programma Integrato d'Intervento prot. n. 286/16;
- il relativo Decreto di approvazione n. 1215/01 del 19 settembre 2001 è stato anche registrato alla Corte dei Conti Reg. n.5 Fog. n. 382 e trasmesso a questo IACP, al Comune di Bari, al Provveditorato ed alla Prefettura con nota n. 28/02 del 10.01.2002 - Divisione VI;
- il progetto in argomento prevedeva essenzialmente la realizzazione di:
 - a. n. 100 alloggi di edilizia sovvenzionata;
 - b. n. 50 alloggi di edilizia agevolata;
 - c. n. 200 alloggi di edilizia convenzionata;
 - d. mc 40.000 di edilizia non residenziale (commerciale e direzionale);
- il progetto definitivo dell'intervento di edilizia sovvenzionata, previo parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 63 delle legge 22 ottobre 1971 n. 865 nella riunione del 12.12.02, è stato approvato con delibera commissariale n. 40 del 25.02.03;
- che il giorno 25.03.03 il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla validazione del progetto esecutivo, aderentemente a quanto disposto dagli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 554 del 21.12.99;
- il progetto esecutivo dell'intervento di edilizia sovvenzionata, previo parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 63 delle legge 22 ottobre 1971 n. 865 nella riunione del 19.12.02, è stato approvato con delibera commissariale n. 84 del 16.05.03;
- la gara di appalto dei lavori fu esperita in data 16.03.04;
- con determina dirigenziale n. 29-EF/S4 del 29.03.04 fu ratificata la gara d'appalto ed approvata la relativa aggiudicazione;
- con determina dirigenziale n. 62 del 29.06.04 fu approvato il contratto d'appalto tra l'Istituto ed il Consorzio Cooperative Costruzioni da Bologna che ha offerto un ribasso del 20,41% sull'importo a base d'asta di € 5.455.076,48 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 242.734,74 non soggetti a ribasso d'asta;
- con nota prot. n. A30193 del 14.04.04 il Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna comunicò a questo Istituto di aver assegnato l'esecuzione dei lavori di cui si discute alla consorziata ERGON srl di Matera;
- a seguito della intervenuta aggiudicazione dei lavori il Q.T.E. venne così a modificarsi:



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013****QUADRO ECONOMICO (ART. 17 D.P.R. 554/99)**

	Lire	Euro	Lire	euro
A1) IMPORTO LAVORI APPALTATI				
LAVORI A CORPO	8.502.621.488	4.391.237,53		
di cui				
A1.a)				
IMPORTO LAVORI RIBASSATO	8.032.621.493	4.148.502,79		
A1.b)				
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO (oneri per la sicurezza)	469.999.995	242.734,74		
A2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:				
1. Allacciamenti ai pubblici servizi	249.507.896	128.860,07		
2. Urbanizzazioni	540.600.441	279.196,83		
3. Accantonamento per imprevisti e revisione prezzi	216.240.176	111.678,73		
4. Acquisizione aree o immobili	2.162.401.765	1.116.787,31		
5. IVA	1.081.200.882	558.393,65		
6. Ribasso d'asta	2.059.879.441	1.063.838,95		
			14.812.452.089	7.649.993,07
B) ONERI DEL CONCESSIONARIO:				
7. Progettazione e Direzione Lavori, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dipendenti etc.	1.801.867.812	930.587,06		
8. Spese per attività di consulenza e supporto	35.000.000	18.075,99		
9. Spese per commissioni di gara	75.000.000	38.734,27		
10. Spese per pubblicità etc.	30.000.000	15.493,71		
11. Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico	190.000.000	98.126,81		
12. Rilievi, accertamenti e indagini (sondaggi geognostici e rilievi)	90.000.000	46.481,12		
TOTALE ONERI DEL CONCESSIONARIO			2.221.867.812	1.147.498,96
TOTALE			17.034.319.901	8.797.492,03

- la Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della legge 865/71 nella riunione del 06.05.04 esaminata la relazione, espresse parere favorevole all'approvazione del su riportato Q.T.E.;
- in data 28.06.04 l'ing. Bernardo Grilli, incaricato per la Direzione Lavori, procedette alla consegna dei lavori la cui ultimazione era prevista per il 19.11.2005;
- con provvedimento commissariale n. 62 del 04.04.2005, lo I.A.C.P. della Provincia di Bari, ritenendo sussistenti motivi di opportunità, decise di accogliere la richiesta dell'impresa di avere risolto il contratto di appalto dei lavori epigrafati senza indennità, a termini di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 24 del nuovo C.G.A. approvato con D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145;

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013**

- in data 11.05.2005 è stato sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dal Consorzio Cooperative Costruzioni l'atto di consensuale risoluzione del contratto di appalto;
- in ottemperanza a quanto disposto nel provvedimento del Commissario Straordinario n. 62 del 04.04.2005, si è provveduto a contabilizzare le opere di scavo eseguite dall'impresa Appaltatrice, il cui ammontare netto è pari a € 143.562,38 oltre IVA, comprensivo di € 7.935,00 per oneri della sicurezza;
- dovendosi procedere al riappalto delle opere di che trattasi in tempi brevi e non compatibili con quelli occorrenti per una rivisitazione degli atti progettuali, si rese indispensabile integrare gli atti del progetto esecutivo con la tavola "0", che riporta modifiche essenziali ai suoi contenuti;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 233 del 22.11.05, previo parere favorevole Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della legge 865/71, nella riunione del 27.10.05, fu tra l'altro deliberato di:
 - ✓ di approvare le modifiche al progetto esecutivo di cui al nuovo elaborato progettuale Tav. "0";
 - ✓ di dare mandato al competente Ufficio dell'Ente di procedere al riappalto delle opere con procedura aperta mediante asta pubblica ai sensi del DPR n. 34/2000 e artt. 20 e 21 della legge n. 109/94 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base d'asta e con valutazione di congruità delle offerte risultate anomale, secondo quanto disposto dall'art. 21 - comma 1 bis della succitata legge n. 109/94 e s.m.i.;
- in data 28.11.05 fu pubblicato il bando per la nuova gara di appalto;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, con decreto del 19.12.05 ha disposto il sequestro preventivo dell'area e degli immobili riguardanti il Programma Integrato 16/286, sequestro convalidato dal GIP in data 30.12.2005 e che, pertanto, la gara di appalto è stata sospesa a mezzo di "avviso di sospensione della procedura di gara" pubblicato sulla GURI del 03.01.06;
- in data 11.09.06 si è tenuta la conferenza di servizi convocata dal Sindaco del Comune di Bari per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma sottoscritto in data 29.07.1994 dal Sindaco del Comune di Bari e il vice Presidente della Giunta Regionale;
- gli esiti della Conferenza di Servizi sono stati rappresentati dal Comune di Bari con il relativo verbale comunicato in data 13.09.06. in tale sede il Comune di Bari ha ribadito la sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento a suo tempo assentito ed oggetto della proposta di accordo di programma e nello stesso sono stati inoltre confermati i pareri delle Amministrazioni convocate;
- in data 17.04.07 è stato sottoscritto nuovo accordo di programma tra il Sindaco del Comune di Bari ed il Presidente della Regione Puglia che ha il medesimo contenuto dell'accordo di programma sottoscritto in data 29.07.1994 ed approvato con D.P.G.R. n. 657 del 23.12.1994;
- in data 06.06.2007 il Tribunale di Bari ha disposto il dissequestro del cantiere con "*Verbale di restituzione con contestuale rimozione dei sigilli dell'area oggetto di sequestro preventivo del 20.12.05*";
- che dovendosi procedere al riappalto delle opere di che trattasi, si è reso necessario, a seguito dell'entrata in vigore dell'Ordinanza ministeriale OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i., (nuova normativa sismica) adeguare il progetto delle strutture e, quindi, redigere la variante del progetto esecutivo;



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013**

- che il Consorzio Sviluppo e Costruzioni con nota n. 50 in data 8 agosto 2007 ha provveduto a trasmettere a questo Istituto il progetto esecutivo di variante;
- che la variante del progetto esecutivo delle strutture essenzialmente ha comportato l'aumento dimensionale dei due giunti strutturali rispettivamente tra il lotto 8 ed il lotto 1 e tra i blocchi A e B di quest'ultimo, e che tale variazione dimensionale è stata assorbita all'interno dell'area di ingombro dell'intero lotto 1, mediante la riduzione di cm 17, lungo ciascuna delle quattro testate dell'edificio, oltre che una riduzione delle dimensioni delle murature di compagno delle quattro testate dei due corpi costituenti l'edificio senza, peraltro, modificare la trasmittanza termica del paramento murale;
- che il Q.T.E. del progetto esecutivo di variante, per come elaborato sulla scorta delle risultanze del computo metrico estimativo delle opere da eseguirsi, risulta così modificato:

	progetto di cui alla delibera Comm. n. 233 del 22.11.05	Progetto di variante	
A1) IMPORTO LAVORI APPALTATI			
LAVORI A CORPO	5.311.504,10	5.349.550,81	
di cui			
A1.a)			
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	5.076.714,36	5.308.183,18	
A1.b)			
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO (oneri per la sicurezza)	234.799,74	41.367,63	
1. Allacciamenti ai pubblici servizi	128.860,07	128.860,07	
2. Urbanizzazioni	279.196,83	279.196,83	
3. Accantonamento per imprevisti e revisione prezzi	111.678,73	54.804,67	
4. Acquisizione aree o immobili	1.116.787,31	1.116.787,31	
5. IVA	558.393,65	577.231,00	
6. Lavori eseguiti (comprensivo degli oneri della sicurezza)	143.562,38	143.562,38	
Sommano	7.649.993,07	7.649.993,07	7.649.993,07
B) ONERI DEL CONCESSIONARIO:			
7. Progettazione e Direzione Lavori, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dipendenti etc.	930.587,06	930.587,06	
8. Spese per attività di consulenza e supporto	18.075,99	18.075,99	
9. Spese per commissioni di gara	38.734,27	38.734,27	
10. Spese per pubblicità etc.	15.493,71	15.493,71	
11. Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico	98.126,81	98.126,81	
12. Rilievi, accertamenti e indagini (sondaggi geognostici e rilievi)	46.481,12	46.481,12	
TOTALE ONERI DEL CONCESSIONARIO	1.147.498,96	1.147.498,96	1.147.498,96
Totale importo di finanziamento			8.797.492,03

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013**

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 122 dell'11.10.2007, previo parere favorevole della Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della legge 865/71 espresso nella riunione del 26.09.07, è stato approvato il progetto esecutivo di variante redatto in conseguenza dell'entrata in vigore dell'Ordinanza Ministeriale OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i (criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica);
- con nota prot. n. 7519 del 15.10.07 è stato trasmesso il suddetto progetto esecutivo di variante al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata per la successiva approvazione da parte del Comitato Tecnico Amministrativo;
- il C.T.A. a seguito dell'esame del progetto esecutivo di variante nelle adunanze del 29.01.2008 e del 19.02.2008, con voto n. 2 ha espresso parere che lo stesso progetto debba essere redatto tenendo conto degli adeguamenti alle vigenti disposizioni normative ed in particolare di ottemperare alle prescrizioni delle seguenti normative:
 - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 recante i criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
 - Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, modificato dal Decreto legislativo 29 dicembre 2006 n. 311, che attua la direttiva 2002/61/CE relativa al rendimento energetico in edilizia, che stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;
 - Decreto 22 luglio 2005 riportante l'elenco di norme armonizzate concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti da costruzione;
 - delle norme sulla sicurezza degli impianti, impianti ascensori e vani ascensori;
 - del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- con lo stesso voto n. 2 il C.T.A. evidenziava che per quanto attinente la copertura della eventuale maggiore spesa conseguente dall'osservanza delle prescrizioni innanzi elencate, con la minore consistenze degli alloggi in termini di superficie complessiva ed agli effetti urbanistici determinati dal nuovo Accordo di Programma sottoscritto in data 17.04.2007, era necessaria la preventiva autorizzazione del superiore Ministero;
- in virtù di quanto sopra, questo Ente (quale soggetto proponente) con nota prot. n. 01894 del 03.03.08, ha formulato richiesta al Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Urbane e Abitative, per la concessione di un finanziamento integrativo ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera a) della legge 10 agosto 2002 n. 166, il quale prevede la possibilità di erogazione di un finanziamento integrativo fino alla concorrenza massima del 10% del costo di costruzione di cui al QTE di finanziamento e, cioè, nel caso di specie, di un importo pari ad € 558.393,65;
- con nota prot. n. 2897/R.U./U. del 09.04.08 il Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale per le Politiche Abitative riscontrando la nota di cui innanzi, ha comunicato che, al fine di una compiuta valutazione della richiesta di concessione del finanziamento aggiuntivo (nel limite massimo di € 558.393,65, pari al 10% del costo di costruzione del QTE di edilizia sovvenzionata allegato alla convenzione 25 giugno 2001) da riconoscere - qualora ne ricorrano le condizioni - ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 1 agosto 2002, n. 166, si dovrà trasmettere il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni del voto n. 2 del C.T.A.
- tale progetto esecutivo, inoltre deve essere provvisto del parere di congruità tecnico-economica del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia-Basilicata, nell'ambito dei compiti di alta sorveglianza attribuiti allo stesso Ente ai sensi dell'art. 16 della convenzione 25 giugno 2001;



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N.09 DEL 01 FEB. 2013**

- visto l'avvicinarsi del termine per l'ultimazione del programma integrato, attualmente fissato al 19 dicembre 2008, con nota prot. n. 3948 del 07.05.08, questo Ente ha fatto richiesta al Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale per l'Edilizia Residenziale e le Politiche Urbane e Abitative, per avere la concessione di un ulteriore termine suppletivo pari a ventiquattro mesi per l'ultimazione del programma integrato di che trattasi, in aggiunta a quello già prorogato al 23.11.2006, giusta nota ministeriale prot. n. C3/2779;
- a seguito di quanto sopra lo IACP di Bari invitava il Consorzio Sviluppo e Costruzioni - in qualità di soggetto convenzionato - a presentare un nuovo progetto esecutivo di variante e di completamento, per l'attuazione del programma integrato qui di interesse, che cui tenga conto di tutte le prescrizioni normative di cui al citato voto n. 2 del C.T.A.;
- il Consorzio Sviluppo e Costruzioni, con nota prot. n. 84 del 27.06.08, ha trasmesso allo IACP di Bari il nuovo progetto esecutivo di variante e di completamento adeguato e redatto nel rispetto di quanto rilevato dal C.T.A. del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Puglia e Basilicata nell'adunanza del 29.01.2008 e del 19.02.2008;
- tale progetto esecutivo di variante e completamento ha comportato l'adeguamento del progetto originario alle normative tecniche intervenute dopo la sua approvazione (normativa antisismica, normativa in materia di rendimento energetico in edilizia e sulle prestazioni acustiche, norme sui prodotti da costruzione, sulla sicurezza degli impianti e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, codice degli appalti, ecc.), tenendo conto, però, dei lavori di scavo già eseguiti quasi per la loro totalità.
- il Q.T.E. del progetto esecutivo di variante e completamento, per come elaborato sulla scorta delle risultanze del computo metrico estimativo delle opere da eseguirsi, risulta così modificato;

	progetto di cui alla Delibera Commis. n. 233 del 22.11.05	differenze	Progetto di variante e di completamento
A1) IMPORTO LAVORI APPALTATI			
LAVORI A CORPO	5.311.514,10	+ 595.114,28	5.906.628,38
di cui			
A1.a)			
IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	5.076.714,36		5.704.576,96
A1.b)			
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO (oneri per la sicurezza)	234.799,74		202.051,42
1. Allacciamenti ai pubblici servizi	128.860,07	-----	128.860,07
2. Urbanizzazioni	279.196,83	-----	279.196,83
3. Accantonamento per imprevisti e revisione prezzi	111.678,73	- 111.265,74	412,99
4. Acquisizione aree o immobili	1.116.787,31	-----	1.116.787,31
5. IVA	558.393,65	+ 74.545,11	632.938,76
6. Lavori eseguiti (comprensivo degli oneri della sicurezza)	143.562,38	-----	143.562,38
Sommano	7.649.993,07	+ 558.393,65	8.208.386,72
B) ONERI DEL CONCESSIONARIO:			
7. Progettazione e Direzione Lavori, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione	930.587,06		930.587,06

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013**

dipendenti etc.			
8. Spese per attività di consulenza e supporto	18.075,99		18.075,99
9. Spese per commissioni di gara	38.734,27		38.734,27
10. Spese per pubblicità etc.	15.493,71		15.493,71
11. Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico	98.126,81		98.126,81
12. Rilievi, accertamenti e indagini (sondaggi geognostici e rilievi)	46.481,12		46.481,12
TOTALE ONERI DEL CONCESSIONARIO	1.147.498,96	0	1.147.498,96
TOTALE IMPORTO DI FINANZIAMENTO	8.797.492,03	+ 558.393,65	9.355.885,68


- concluse le procedure di gara esperita per l'appalto dei lavori ex D. Leg. vo 12.04.2006 n. 163, lo I.A.C.P. ha disposto in data 22.07.2009 l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta AEDES AURORA S.r.l., con sede in Bari, e ne ha affidato la esecuzione mediante contratto n. 5886 di rep. in data 19.10.2009 del quale fanno parte integrante tutti gli elaborati elencati all'art. 2 del contratto stesso;
- l'importo complessivo dell'appalto è stabilito a corpo, chiavi in mano, nella misura pattuita pari ad € 5.075.984,94 - al netto del ribasso del 14,561 sull'importo a base d'asta di € 5.906.628,39 (oltre all'I.V.A.), di cui € 202.051,42 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- il pagamento del corrispettivo è stato previsto sulla base di stati di avanzamento dei lavori - con rata di importo non inferiore ad € 309.874,14 al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge - assentiti dal concedente Ministero II. e TT. - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Puglia e la Basilicata in base alle percentuali convenzionali indicate nella tabella ex art.4 del contratto che recepisce quella esposta alla pagina 17 del C.S.A.;
- con verbale di consegna dei lavori - sottoscritto in data 02.12.2009 - si dette inizio alle attività;
- in data 10.03.2010 l'Impresa Appaltatrice, Aedes Aurora s.r.l., trasmetteva al Direttore dei Lavori nota prot. n. 4126.11 (GL) gl, acquisita al protocollo di questo Ente in data 16.03.2011 con il n. 10821, con la quale chiedeva una proroga al termine di ultimazione contrattuale di giorni 240;
- il Responsabile del procedimento con nota prot. n. 11326 del 21.03.2011, ha rivolto invito al Direttore dei Lavori "..... esprimere, in tempi brevi, proprie considerazioni sulle motivazioni addotte dall'Impresa e sulla durata della stessa, atteso i termini previsti dall'art. 26 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000".....;
- il Direttore dei Lavori con proprio scritto del 14.04.2011 indirizzato all'Impresa ed al Responsabile del procedimento, così ha riferito: "..... omissis rigetta le motivazioni addotte dall'Impresa medesima in seno alla suddetta nota, in quanto i contrattempi lamentati dalla stessa appaltatrice non si sono mai effettivamente verificati ed i ritardi non sono ascrivibili a responsabilità della stazione appaltante. Comunque si è del parere che all'impresa possa essere concesso un termine suppletivo relativamente agli impedimenti lavorativi per verificarsi di avverse condizioni meteorologiche omissis";
- il Responsabile del procedimento con altra nota del 03.05.2011 prot. n. 17440, riscontrando la citata nota del Direttore dei Lavori ha, tra l'altro, evidenziato: "..... Con riferimento alla nota di codesta Direzione Lavori del 14.04.2011, dalla quale si rileva il Suo espresso parere di insussistenza delle motivazioni addotte dall'Impresa AEDES con propria nota del 10.03.2011, circa la richiesta di concessione di un periodo di proroga di giorni 240 al previsto termine contrattuale <<in quanto i contrattempi lamentati dalla stessa appaltatrice non si sono mai

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013**

effettivamente verificati ed i ritardi non sono ascrivibili a responsabilità della stazione appaltante>>, questo Responsabile del procedimento nel prendere atto dell'espresso parere di chi ha seguito direttamente le vicende di cantiere, ritiene condivisibili il parere di rigetto della richiesta di proroga, per tutte le motivazioni rilevabile anche dalla intercorsa corrispondenza.

Inoltre, nell'evidenziare che la concessione di un proroga è atto dovuto del Responsabile del procedimento e, quindi, dell'Amministrazione, ritiene possibile considerare quanto dalla S.V. evidenziato circa la possibilità di concedere una proroga all'Impresa per il verificarsi di avverse condizioni meteorologiche, ed in proposito, rivolge invito a voler documentare quanto riportato nella Sua nota innanzi richiamata, anche con riguardo alla indicata durata della proroga. omissis";

- *il Direttore dei Lavori, con proprio scritto del 12.05.2011 indirizzato a questo Responsabile del procedimento, ha espresso parere favorevole per un accoglimento della domanda dell'Impresa nella misura ridotta di giorni 150 avendo lo stesso considerato le seguenti circostanze:
"..... omissis Dopo ricerche mirate di idonea documentazione, si è del parere che all'impresa possa essere concesso un termine suppletivo relativamente agli impedimenti lavorativi a causa della eccezionalità della inclemenza atmosferica che ha sinora caratterizzato il periodo di esecuzione dei lavori, come peraltro documentato dalle osservazioni pluviometriche della stazione meteo di Bari Palese registrate dalla "IL METEO s.r.l.", società prescelta da importanti aziende quali la RAI, Autostrade per l'Italia, Trenitalia, Enel, Anas, ecc. Tali dati, rilevati dal sito ufficiale web "Archivio Meteo", www.ILMETEO.it, che costituiscono la documentazione allegata alla presente, hanno portato la sottoscritta D.L. a considerare le seguenti circostanze:*
 - *Su un arco di tempo di giorni 480 a decorrere dalla data di consegna dei lavori e, cioè, dal 03.12.2009 al 31.03.2011 (data ultima di rilevazione disponibile presa in esame) i giorni di pioggia documentati dalle tabelle sono stati ben 157;*
 - *Gli stessi giorni di pioggia risultano, poi, all'incirca equamente distribuiti sull'intero indicato periodo di tempo e tanto da ragione del fatto che il cantiere è stato in concreto impraticabile o di difficoltà praticabilità per un periodo di tempo di certo ben maggiore rispetto al numero di giorni di effettiva pioggia;*
 - *Il tempo di gg. 510 assegnato contrattualmente per eseguire le opere oggetto di appalto, considera già un ordinario numero di giorni di fermo cantiere per avversità atmosferiche e tanto impone di valutare la richiesta di proroga avanzata dall'Impresa tenendo conto di ciò e, quindi, di accogliere la medesima solo limitatamente ai giorni piovosi e/o di inclemenza atmosferica eccezionali, che lo scrivente valuta nella misura di gg. 150.*
- *il parere del Direttore dei Lavori, stante i dati di cui ai rilievi pluviometrici effettuati dalla stazione meteo di Bari Palese registrate dalla "IL METEO s.r.l.", innanzi riportato, è da ritenersi condivisibile;*
- *il tempo di gg. 510 assegnato contrattualmente per eseguire le opere oggetto di appalto, considera già un ordinario numero di giorni di fermo cantiere per avversità atmosferiche e tanto impone di valutare la durata della proroga avanzata dall'Impresa e, poi, proposta dal Direttore dei Lavori tenendo di ciò conto e, quindi, di accogliere la medesima solo limitatamente ai giorni piovosi e/o di inclemenza atmosferica eccezionali, che lo scrivente ritiene di valutare nella misura di gg. 120;*
- *il Responsabile del Procedimento ritiene accoglibile il parere espresso dal Direttore dei Lavori circa la proroga da concedere all'Impresa Aedes Aurora s.r.l. al termine dei lavori di costruzione di n. 100 alloggi di E.R.P. nel Comune di Bari – località Poggiofranco – finanziati con legge n. 203/91 – art. 18 – nella misura ridotta di giorni 120, e di stabilire che, in conseguenza di quanto*



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013**

sopra, il Direttore dei Lavori provveda a richiedere all'Impresa apposito cronoprogramma aggiornato;

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 65 del 06.06.11 è stata concessa una proroga di giorni 120 al termine contrattuale di ultimazione lavori;
- in corso d'opera l'Appaltatore ha formulato una serie di riserve, iscritte nel Registro di contabilità, il cui importo complessivo supera il 10% di quello contrattuale. Pertanto il Responsabile del Procedimento, Geom. Namoini Gennaro, ha promosso, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs.vo 12.04.06 n. 163 la costituzione di apposita Commissione chiamata a formulare una proposta motivata di accordo bonario. Lo Iacp di Bari ha incaricato, quale suo rappresentante, il dott. ing. Pisani Corrado, dirigente in servizio presso l'Istituto. L'appaltatore ha segnalato, quale suo rappresentante, il dott. ing. Maggi Gaetano, già Dirigente del Ministero Infrastrutture e Trasporti – iscritto all'albo degli ingegnere della provincia di Bari con il n. 1801; l'accettazione dell'incarico è intervenuta in data 29.06.12. Il terzo componente della Commissione è stato individuato – previo accordo dei due rappresentanti delle parti in data 06.07.12 – nella persona del dott. Russo Nicola, Consigliere di Stato. La Commissione si è costituita per la prima volta il giorno 16.07.12 presso la sede dello Iacp di Bari;
- con nota n. 327 del 07.01.13 il Responsabile del Procedimento ha trasmesso alla Direzione Generale dell'Ente e quindi all'Amministrazione la proposta di accordo bonario redatta dalla Commissione di Conciliazione con il riconoscimento del complessivo importo di € 1.279.778,58;
- la Direzione Generale, ai sensi dell'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, ha richiesto ulteriore parere nel merito al competente Ufficio Avvocatura dell'Ente;
- con nota prot. n. 2967 del 29.01.13 il competente Ufficio Avvocatura ha trasmesso il seguente parere:

“” Con la presente si riscontra la nota epigrafata e si esprime parere in ordine alla complessiva proposta di accordo bonario formulata dalla Commissione ex art. 240 D.Lgs. n. 163/2006 relativamente alle domande di risarcimento danni ed ulteriori compensi, avanzate, a mezzo delle riserve, nel corso dell'esecuzione degli interventi oggettivati, dalla Impresa AEDES AURORA.


La precitata Commissione, nella summenzionata proposta, ritiene di poter riconoscere alla precitata Impresa appaltatrice relativamente alle n. 12 riserve dalla stessa presentate un risarcimento del danno dal complessivo importo di € 1.279.778,58.

Orbene, al fine di poter verificare la fondatezza delle pretese della AEDES AURORA, si ritiene opportuno procedere ad analizzare singolarmente ciascuna riserva e le relative argomentazioni articolate dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 240 D.Lgs n. 163/2006 nella proposta di accordo bonario .

In ordine alla riserva n. 1

In ordine alla riserva n. 1, afferente all'asserito, da parte dell'Impresa appaltatrice, anomalo andamento dei lavori per via delle condizioni dell'area di cantiere, ritenute dalla stessa non idonee ai fini della sicurezza, la premenzionata Commissione ex art. 240, in netto contrasto con la tesi dei Collaudatori, ha proposto il riconoscimento di un risarcimento del danno pari ad € 604.838,78.

La Commissione di Collaudo, in piena sintonia con la Direzione Lavori, aveva ritenuto che la precitata riserva fosse infondata in fatto ed in diritto in quanto l'Impresa appaltatrice



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013**

aveva, già al momento della presentazione dell'offerta di gara, piena cognizione delle condizioni dell'area di cantiere, che era inserita nel piano di coordinamento della sicurezza.

Infatti, dal verbale di constatazione redatto, in data 23.12.2009, dal Direttore dei Lavori, emerge che le aree di esecuzione dei lavori consegnate all'Impresa corrispondevano esattamente a quelle individuate negli elaborati di progetto allegati al contratto di appalto ed, in particolare, che la superficie destinata al cantiere e le relative delimitazioni e vie di accesso erano esattamente quelle riportate nell'elaborato grafico allegato al piano di sicurezza e coordinamento ed erano libere da persone e cose.

Peraltro, l'Impresa appaltatrice, in sede di presentazione dell'offerta, aveva prodotto un documento, in cui aveva dichiarato di aver "esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità d'accesso, ...". Ed, inoltre, nel verbale di accertamento del 19.10.2009, la stessa AEDES AURORA aveva affermato di aver "accertato che in tale data l'area interessata dall'intervento è accessibile e libera da persone, cose ed altra sorta di impedimenti e che, per quanto a tale data riscontrabile, le condizioni del momento consentono l'immediata esecuzione dei lavori in appalto."

Tale dichiarazione di presa visione dello stato dei luoghi, prevista originariamente dall'art. 71, comma n. 2, D.P.R. n. 554/99, attualmente sostituito dall'art. 106 D.P.R. n. 207/2010, viene, però, ritenuta dalla Commissione ex art. 240 D.Lgs n.163/2006 priva di pregio alcuno; infatti, nella proposta oggetto del presente esame, è considerata "come condizione di ammissibilità alla gara di appalto alla stregua di una qualsiasi altra documentazione di ammissibilità svuotandola, pertanto, di ogni contenuto sostanziale".

A sostegno di tale tesi viene invocata una giurisprudenza arbitrale da cui non derivano, però, le conclusioni contenute nella proposta in esame, ma in cui è semplicemente enunciato il principio che con la precitata dichiarazione si attesta soltanto la corrispondenza tra lo stato generale dei luoghi e gli elaborati di progetto e l'applicabilità delle disposizioni contrattuali alla situazione reale, e che dalla stessa non deriva alcun obbligo dell'appaltatore di "procurarsi una conoscenza dei luoghi ed una cognizione delle condizioni dell'appalto diversa e più ampia di quelle poste a base del capitolato speciale e dei disegni ad esso allegati".

E' evidente, quindi, che i lodi arbitrali citati nella proposta di accordo bonario ex art. 240 D.Lgs n. 163/2006 oggetto del presente parere non risultano pertinenti al caso di specie; infatti, come già detto, non è in discussione la necessità, al fine dell'esecuzione dell'appalto, di una conoscenza dello stato dei luoghi più approfondita rispetto a quella rinveniente dalla situazione verificabile in loco e dai progetti posti a base della gara in quanto, nella fattispecie in esame, la situazione locale conosciuta dall'appaltatore risulta perfettamente corrispondente agli elaborati progettuali allegati al capitolato.

Peraltro, la proposta de qua contiene una contraddizione laddove afferma che "l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici abbia affermato che qualunque clausola riguardante dichiarazioni richieste per la partecipazione a gare, il cui contenuto esuli da quanto previsto dall'art. 71 D.P.R. n. 554/99, risulta tamquam non esset", con ciò implicitamente sostenendo che la dichiarazione relativa alla presa visione dello stato dei luoghi, disciplinata originariamente dall'art. 71, comma n. 2, D.P.R. n. 554/99, attualmente

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013**

sostituito dall'art. 106 D.P.R. n. 207/2010, non sia una mera clausola di stile, ma sia dotata di valenza sostanziale.

Pertanto, nessuna delle argomentazione addotte nella proposta in esame contribuisce ad avvallare le conclusioni a cui giunge la Commissione ex art. 240 D.Lgs N. 163/2006 anche perché la giurisprudenza si è unanimemente espressa a favore del valore sostanziale della dichiarazione de qua.

A tal proposito risulta opportuno citare la sentenza n.2819 del 17.05.2012, a mezzo della quale la V sezione del Consiglio di Stato, nel valutare la legittimità dell'impugnata sentenza n. 460/2011 della Terza Sezione del T.A.R. Lombardia – sede di Brescia, ha testualmente statuito che :” nelle gare pubbliche la clausola contrattuale, con la quale l'impresa partecipante dichiara di avere esaminato la situazione dei luoghi e di averne valutato i riflessi sull'esecuzione dell'opera, lungi dal costituire una mera clausola di stile si traduce in un'attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera; essa, pertanto, pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo , cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità, determinando un allargamento del rischio, senza però comportare un'alterazione della struttura e della funzione del contratto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio; di conseguenza, la dichiarazione di presa visione dei luoghi dà certezza dell'avvenuto accesso in loco e della conoscenza di quanto, pur nel corso di un semplice sopralluogo, può essere constatato, con riferimento alla valutabilità di tutte le circostanze nelle quali le opere debbono essere eseguite.”

Tale principio è stato reiteratamente ribadito nella recentissima sentenza n. 3881 del 03.07.2012, dalla stessa V Sezione del Consiglio di Stato che ha letteralmente affermato che : “nelle gare pubbliche la clausola contrattuale, con la quale l'impresa partecipante dichiara di avere esaminato la situazione dei luoghi e di averne valutato i riflessi sull'esecuzione dell'opera, lungi da costituire una mera clausola di stile si traduce in un'attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera; essa, pertanto, pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere cognitivo, cui corrisponde una altrettanto precisa responsabilità, determinando un allargamento del rischio, senza però comportare un'alterazione della struttura e della funzione del contratto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio; di conseguenza, la dichiarazione di presa visione dei luoghi dà certezza dell'avvenuto accesso in loco e della conoscenza di quanto, pur nel corso di un semplice sopralluogo, può essere constatato, con riferimento alla valutabilità di tutte le circostanze nelle quali le opere debbono essere eseguite.”

Ma già precedentemente la III Sezione del T.A.R. Lombardia – sede di Milano, nella sentenza n. 431 del 23.02.2010 aveva acclarato che “in riferimento all'art. 1 D.P.R. n. 1063/1962, che costituisce l'antecedente cronologico dell'art. 71 D.P.R. n. 554/99, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la clausola contrattuale con cui l'impresa dichiara di aver esaminato la situazione dei luoghi e di averne valutato i riflessi sull'esecuzione dell'opera, lungi dal costituire una mera clausola di stile o dal risolversi nel riconoscimento della remuneratività dei prezzi dell'appalto, si traduce nell'attestazione della presa di conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono influire sull'esecuzione dell'opera; essa, pertanto, pone a carico dell'appaltatore un preciso dovere ricognitivo, cui corrisponde un'altrettanto precisa responsabilità, determinando un



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013**

allargamento del rischio, senza però comportare un'alterazione della struttura e della funzione del contratto, nel senso di renderlo un contratto aleatorio” .

Tutto quanto sin qui esposto sgombra ogni dubbio in ordine alla non accoglibilità della proposta, afferente alla riserva n.1, contenente il riconoscimento dell'importo di € 604.838,78, a titolo di risarcimento del danno, in favore dell'Impresa Appaltatrice.

Su quest'ultima, invece, è gravante la responsabilità per il ritardato andamento dei lavori, non imputabile alle condizioni del cantiere, che, come già detto, era perfettamente conosciuto precedentemente alla presentazione dell'offerta, sia per l'analisi degli elaborati progettuali che per la verifica dello stato dei luoghi, e ritenuto e dichiarato idoneo per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.

Pur essendo, quindi, superflua ogni ulteriore considerazione sulla premenzionata riserva n. 1, che è palesemente non accoglibile, risulta opportuno evidenziare che la Commissione proponente, al fine di poter riconoscere il precitato risarcimento del danno, ha persino definito ininfluyente il fatto che l'Impresa avesse prodotto con ritardo sia la polizza a garanzia dei rischi di esecuzione ex art. 129 del Codice degli Appalti, che la documentazione da depositare presso gli Uffici dell'ex Genio Civile ed avesse anche inviato tardivamente il D.U.R.C. .


Anzi, la Commissione investita della formulazione della proposta di bonario componimento ha sostenuto che la mancata produzione della polizza ex art. 129 D.Lgs n. 163/2006 non sia da ritenersi un elemento ostativo all'inizio dell'esecuzione dei lavori “perché, all'epoca, non vi erano ancora opere eseguite da garantire, perché non vi erano impianti ed opere preesistenti da garantire, perché non vi erano terzi nel sedime di cantiere da garantire”.

E' palese l'infondatezza di tale tesi in quanto la stipula della polizza assicurativa è finalizzata a preservare l'Ente appaltatore da ogni rischio connesso all'esecuzione delle opere e non solo a garantire le strutture preesistenti; infatti, il precitato art. 129 prevede testualmente che “l'esecutore dei lavori è, altresì, obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.”

In ordine alla riserva n. 2

In ordine alla riserva n. 2 afferente alla richiesta di riconoscimento di un maggiore compenso per le diverse e più onerose tipologie di calcestruzzo utilizzate in fondazione ed elevazione si rappresenta quanto segue.

La Commissione di Collaudo, relativamente alla richiesta avanzata dalla AEDES AURORA con la suindicata riserva n. 2, ha riconosciuto un compenso aggiuntivo di € 6.192,75 rispetto a quello previsto dal contratto esclusivamente per il calcestruzzo più costoso utilizzato per le strutture in fondazione, in quanto tale utilizzo era stato autorizzato dalla Direzione Lavori, mentre ha escluso che la Stazione appaltante potesse sopportare maggiori oneri per il



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013**

calcestruzzo qualitativamente superiore arbitrariamente adoperato dall'Impresa per i getti strutturali in elevazione.

La Commissione ex art. 240 D.Lgs n. 163/2006 ha, invece, ritenuto di proporre il riconoscimento, in favore dell'Impresa appaltatrice, di € 19.407,47, per il calcestruzzo utilizzato per le strutture in fondazione ricavandolo sulla scorta di una indagine dei prezzi di mercato e non di quelli contrattuali, e di € 27.601,84 per quello adoperato per le strutture in elevazione, nonostante che quest'ultimo non fosse stato oggetto di autorizzazione alcuna da parte della Direzione Lavori.


La Commissione proponente ritiene che sia opportuno riconoscere il premenzionato importo di € 27.601,84, al fine di poter evitare la promozione, da parte della AEDES AURORA, di eventuali azioni legali in danno della Stazione Appaltante che non potrebbe non risultare soccombente per aver conseguito un indebito arricchimento.

A parere dello scrivente, la proposta della Commissione ex art. 240 non è accoglibile, essendo riconoscibile esclusivamente il quantum calcolato dai Collaudatori relativamente al calcestruzzo delle strutture in fondazione, perché oggetto di idonea autorizzazione.

A conforto di tanto, interviene l'art. 167 D.P.R. n. 207/2010, sostitutivo dell'art. 342 L.n. 2248/1865, ed inserito nel capitolato speciale d'appalto con l'art. 61, che, al comma 5, recita testualmente: "L'esecutore che, di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite."

Peraltro, anche il rischio, paventato nella proposta in esame, di eventuali azioni legali in danno dell'Ente che potrebbero vedere lo I.a.c.p. soccombente per aver conseguito un presunto indebito arricchimento, è privo di fondamento, attesa la copiosa giurisprudenza di segno diametralmente opposto.

A tal proposito giova citare la sentenza n. 888 del 27.12.2011, a mezzo della quale la III Sezione della Corte dei Conti ha affermato il principio che "la disciplina normativa in materia di opere pubbliche preclude, in via generale, all'appaltatore di eseguire arbitrariamente (in assenza cioè di richiesta autorizzazione dell'amministrazione committente ed a seguito di iniziativa unilaterale) lavori che esulino dall'opus appaltato. L'art. 342, comma 1, legge sui lavori pubblici (all. F) 20.03.1965 proibisce all'appaltatore di apportare "variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine per iscritto dall'ingegnere direttore" aggiungendo al comma successivo che "Mancando una tale approvazione gli appaltatori non possono pretendere alcun aumento di prezzo od indennità per le variazioni od addizioni avvenute e sono tenuti ad eseguire senza compenso quelle riforme che, in conseguenza, l'Amministrazione credesse opportuno di ordinare, oltre al risarcimento dei danni recati". Secondo, poi, l'art. 134 D.P.R. n. 554/99 "Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art. 25 della Legge. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori". Alla luce delle suddette norme la Corte di Cassazione ha più volte negato



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013**

la spettanza dell'indennizzo a seguito di actio de in rem verso all'appaltatore (che abbia realizzato variazioni arbitrarie”.

Ed infatti, la I Sezione della Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 25620 del 23.10.2008, affermato che “l'appaltatore che abbia eseguito variazioni arbitrarie in corso d'opera non ha diritto, a norma della L. n. 2248 del 1865, art. 342, comma 2, all.F, ad alcun aumento di prezzo per dette variazioni, né a compenso aggiuntivo o indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento della committente, poiché l'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. richiede, quale condizione imprescindibile, il riconoscimento dell'utilità della prestazione, che non può essere desunta dalla mera acquisizione e successiva utilizzazione della prestazione stessa, occorrendo l'inequivoca, ancorché implicita, manifestazione di volontà a riguardo, promanante da organi rappresentativi dell'amministrazione interessata”

La stessa I Sezione della Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4725 del 03.03.2006 aveva statuito che “in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore il quale abbia eseguito variazioni arbitrarie (perché non richieste od autorizzate dall'amministrazione committente, ma introdotte per sua iniziativa unilaterale) non ha diritto, per tali variazioni, ai sensi dell'art. 342, comma 2, L.n. 2248/1865, all. F, ad alcun compenso o indennizzo di sorta, neppure a titolo di indebito arricchimento della committente; salvo, peraltro, che le variazioni fossero “indispensabili” per l'esecuzione dell'opera e concorrano gli altri presupposti di cui all'art. 103 R.D. n. 350/1895 (abrogato dal D.P.R. n.554/99, ma nella specie applicabile ratione temporis), nel qual caso – sempre che ne abbia fatto riserva – ha diritto ad una controprestazione monetaria determinata sulla base, non già dei principi dell'indebito arricchimento, ma dei prezzi contrattuali o, in mancanza, dei prezzi determinati a mente degli art. 21-22 del richiamato R.D. n. 350/1895.”

Ma già nel 2004, la I Sezione della Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12681, aveva acclarato che “in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che abbia eseguito variazioni introdotte per iniziativa unilaterale non ha diritto, a norma dell'art. 342, comma 2, L. n. 2248, all. F, ad alcun compenso aggiuntivo o indennità di sorta per dette variazioni, neppure a titolo di indebito arricchimento della P.A. committente”

Va, altresì, segnalata la recentissima sentenza n. 14939 del 06.09.2012, a mezzo della quale la Terza Sezione della Cassazione Civile ha statuito che “l'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a. differisce da quella ordinaria, poiché non è sufficiente il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente che deve essere provato dall'attore, ma è necessario che l'ente abbia riconosciuto la utilità dell'opera o della prestazione in maniera esplicita, con atto formale, ovvero in modo implicito. Il riconoscimento implicito, a differenza di quello esplicito, che deve essere adottato dagli organi deliberativi dell'Ente, può promanare anche dagli organi rappresentativi dello stesso ente pubblico.”

In virtù di tutto quanto sin qui esposto relativamente alla riserva n. 2, non può sussistere dubbio alcuno in ordine alla irriconoscibilità dei maggiori compensi per i calcestruzzi utilizzati per i getti strutturali in elevazione, non oggetto di idonea autorizzazione da parte del Direttore dei Lavori, e sull'esclusiva possibilità di riconoscere, in sintonia con la Commissione di Collaudo, l'importo di € 6.192,75, quale sovrapprezzo del calcestruzzo adoperato per le fondazioni calcolato sulla scorta dei prezzi contrattuali.



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013****In ordine alla riserva n. 3**

Altrettanto non accoglibile è la proposta, formulata dalla Commissione ex art. 240 D.Lgs n. 163/2006, relativamente alla riserva n. 3, con cui l'Impresa appaltatrice ha contestato allo I.a.c.p. le modalità di pagamento del corrispettivo per la realizzazione dei lavori di quibus previste dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto e dall'art. 4 del relativo contratto stipulato in data 19.10.2009, in virtù delle quali la Stazione Appaltante è obbligata a trattenere, in occasione del pagamento dei vari stati d'avanzamento lavori, una percentuale, ammontante al complessivo 10% del dovuto, da corrispondere solo al momento del completamento delle opere.

La Commissione proponente parte dall'erroneo convincimento di ritenere la succitata clausola contenuta nell'art. 4 del contratto di appalto vessatoria ex 1341 c.c. e, pertanto, priva di effetto, e, conseguentemente, ritiene che la riserva sia fondata sul diritto indiscusso dell'Appaltatore, di ottenere tempestivamente il corrispettivo maturato secondo i ritmi dell'avanzamento lavori, accertati dal Committente per il tramite del Direttore dei lavori" ed, oltre a riconoscere il maggior compenso richiesto, lo correda degli interessi legali e moratori per ritardato pagamento, per un totale di € 156.723,57.

Al fine di contestare la tesi della Commissione ex art. 240 D.Lgs n. 163/2006, è opportuno evidenziare, condividendo l'orientamento dei Collaudatori, che l'impresa appaltatrice già al momento della partecipazione alla gara d'appalto, era in possesso del contenuto del contratto che si riportava al Capitolato Speciale d'appalto e solo in tale stadio avrebbe dovuto individuare eventuali vizi del bando facendoli valere utilizzando lo strumento del ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. di Bari.

Invece, non solo non ha impugnato il bando nel termine di 60 gg dinanzi al TAR, precludendosi, così, la possibilità di far valere i presunti vizi di legittimità dello stesso ed ottenerne l'annullamento, ma ha anche aderito all'offerta proponendo un ribasso del 14,561% ed ha stipulato il relativo contratto obbligandosi ad eseguire l'opera al prezzo e con le modalità di pagamento indicate, al netto del ribasso d'asta ed impegnandosi a non chiedere ulteriori compensi.

A tal proposito giova citare la sentenza n. 12203 del 02.10.2001, con cui la I Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che "ai fini dell'applicabilità dell'art. 1341, comma 2 c.c., ai contratti di appalto di opera pubblica, è necessario che l'amministrazione appaltante predisponga unilateralmente la singola clausola contrattuale vessatoria, mentre detta norma non è operante allorchè i contraenti richiamino nella sua interezza il capitolato generale d'appalto come parte integrante del contratto, in siffatta ipotesi ricorrendo la figura, non del contratto di adesione (con la conseguente soggezione a specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose), bensì del contratto a relazione perfetta, nel quale il riferimento al capitolato deve essere considerato come il risultato di una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno schema al quale le parti si riportano con una formula denotante, sia pure in modo sintetico, l'effettiva conoscenza ed accettazione di tutte le clausole ivi contenute."

Alla luce di tutto quanto esposto, anche la promozione, da parte dell'Impresa appaltatrice, di un giudizio avente ad oggetto le domande di cui alla riserve n. 3, non potrebbe non avere una elevata possibilità di concludersi favorevolmente per l'Ente.



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013****In ordine alla riserva n. 4**

Degna di accoglimento può, invece, ritenersi la proposta, formulata dalla Commissione ex art. 240 D.Lgs n. 163/2006 di riconoscimento, in favore dell'Impresa, dell'importo netto di € 58.619,72 relativamente alla riserva n. 4, contenente la richiesta di ulteriori compensi per le maggiori opere di scavo eseguite rispetto a quelle contrattualmente previste, in quanto tale circostanza è confermata dalla Direzione Lavori, che ha testualmente dichiarato che è "posta legittimamente e fondatamente la richiesta di compensi della impresa per tale eseguita lavorazione non prevista contrattualmente" ., che "ha evidenziato e richiesto il ristoro di una sostenuta maggiore spesa di € 58.619,72 al netto del ribasso d'asta, che, quindi, deve ritenersi alla stessa Appaltatrice dovuta".

Il Direttore dei lavori, quindi, parte dal presupposto che né lo stato dei luoghi, né gli elaborati progettuali, oggetto di verifiche da parte dell'Impresa al fine della presentazione dell'offerta di gara, lasciavano presagire la necessità di ulteriori operazioni di scavo.

Da ciò si deduce l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 1664 c.c. , comma II, che prevede testualmente che "se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto ad un equo compenso".

Peraltro, la determinazione assunta dallo I.a.c.p. relativamente alla riserva n. 4 trova conforto nella giurisprudenza di legittimità.

A tal proposito, è opportuno citare la recentissima sentenza n. 9246 del 07.06.2012, a mezzo della quale la I Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha statuito che "in tema di appalto di opere pubbliche, pur essendo il prezzo a corpo fisso ed invariabile, in quanto riferito all'opera globalmente considerata, l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente, il quale deve essere calcolato a misura limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere invariate devono essere compensate secondo il prezzo a corpo accettato dall'appaltatore, indipendentemente dalla loro effettiva misura, atteso che un appalto a corpo non può trasformarsi progressivamente in appalto a misura"

Giova, altresì, citare anche la sentenza n. 18559 del 09.09.2011 in cui la stessa I Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "in tema di appalto di opere pubbliche, il principio secondo cui, per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile (ex art. 326 L. n. 2248/1865, all. F), il quale comporta che grava sull'appaltatore il rischio relativo alla maggiore quantità di lavoro resasi necessaria rispetto a quella prevedibile, è applicabile quando siano correttamente rappresentati tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, solo in tal caso potendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, tenuto conto che, a norma dell'art. 1175 c.c., le parti nel rapporto obbligatorio devono comportarsi secondo buona fede"



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013****In ordine alla riserva n. 5**

In ordine alla riserva n. 5, contenente la richiesta di maggiori compensi per la presunta errata contabilizzazione dell'art. 40 dell'elenco prezzi unitari del contratto, lo scrivente propone il rigetto concordando con la Commissione di Collaudo, che ha dichiarato che quanto richiesto "è stato regolarmente contabilizzato, quindi, riconosciuto nello stato d'avanzamento emesso dal D.L...."

In ordine alle riserve n.ri 6-7-8.

Le riserve n.ri 6-7-8, afferenti alle richieste di ulteriori compensi per la presunta mancata contabilizzazione, rispettivamente, di materiali protettivi antievaporanti, di telo in polipropilene e del calcestruzzo utilizzato per le pareti di contenimento, risultano accoglibili anche se la quantificazione non è quella determinata dalla Commissione ex art. 240 D.Lgs 163/2006 che fa riferimento ai prezzi di mercato, ma è quella calcolata, sulla base dei prezzi contrattuali, dalla Direzione Lavori che ha attestato che l'Impresa ha utilizzato materiali ed eseguito interventi non oggetto di contratto.

Infatti, anche in questo caso, risulta applicabile l'art. 1664 c.c., comma 2, già citato nella parte afferente alla riserva n. 4, alle cui complessive argomentazioni giuridiche affrontate ed alla giurisprudenza citata si rinvia per brevità.

Pertanto, in ordine alle riserve n.ri 6-7-8 si riconosce rispettivamente l'importo di € 5.021,30, di € 1.763,03 e di € 6.187,06.

In ordine alla riserva n. 9

Con la riserva n. 9 sono richiesti ulteriori compensi per l'espletata attività di ancoraggio dei casseri che l'Impresa Appaltatrice ritiene non rientrante nell'oggetto del contratto e che, invece, la Commissione di Collaudo, in sintonia con la Direzione Lavori, definisce "una modalità esecutiva che l'appaltatore ha autonomamente ritenuto più confacente alla propria organizzazione dei lavori...."

A parere dello scrivente, la richiesta ora in esame non è accoglibile, in quanto, sulla scorta di quanto dichiarato dalla Direzione Lavori, l'intervento per cui si richiede un maggior compenso, non esula dall'oggetto del contratto ma rientra nella modalità prescelta dalla AEDES AURORA per poter eseguire l'opera appaltata

In ordine alla riserva n. 11.

Digna di accoglimento è, invece, la riserva n. 11, a mezzo della quale l'Impresa Appaltatrice ha formulato richiesta di maggiore compenso per aver utilizzato un maggiore quantitativo di ferro rispetto a quello risultante dal computo metrico estimativo di progetto.

A supporto dell'intendimento dello scrivente di accogliere la suindicata richiesta vi è la Relazione riservata del Direttore dei Lavori che riconosce all'Impresa Appaltatrice l'importo di € 222.332,41 affermando che, effettivamente, la quantità di ferro utilizzata è superiore rispetto a quella indicata negli elaborati progettuali e che, pertanto, "l'Impresa fondatamente potrebbe sostenere, in sede di eventuale contenzioso da essa promuovibile, di essere stata



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013**

indotta in errore dall'Amministrazione nel formulare l'offerta di gara e che, pertanto, ricorrono legittimi motivi per cui a tale errore possa e debba essere posto rimedio."

Anche in questo caso, risulta applicabile l'art. 1664 c.c., comma 2, già citato nella parte afferente alla riserva n. 4, alle cui complessive argomentazioni giuridiche affrontate ed alla giurisprudenza citata si rinvia per brevità.

In ordine alla riserva n. 12

Per quel che concerne la riserva n. 12, lo scrivente non può non condividere la determinazione della Commissione di Collaudo che, nel proporre il rigetto, si riporta alla relazione del Direttore dei lavori, il quale dichiara che "la riserva n. 12 è priva di fondamento giuridico in quanto il contratto stipulato tra le parti è a corpo. Il corrispettivo per la realizzazione del ponteggio è precisamente determinato all'interno della stima dei costi della sicurezza" ed, inoltre, che "la dichiarata differenza quantitativa nell'impiego del ponteggio, pari a mq 1.825,00 (differenza che non è stata dall'Impresa documentata), laddove effettivamente presente, porta a considerare che la stessa avrebbe potuto con facilità essere rilevata in sede di esame del progetto finalizzato alla formulazione dell'offerta di gara e che il maggior costo per tale aumento quantitativo è di appena € 17.191,50, che, come dato di rilevare, è importo di gran lunga contenuto in quella alea di rischio che è in ogni contratto di lavori a forfait accollato all'Impresa".

Invece, le argomentazioni addotte a sostegno della proposta della Commissione ex art. 240 D.Lgs n. 163/2006 finalizzate a riconoscere un maggior compenso di € 158.135,25, pari al 50% dell'Importo richiesto dall'Impresa, non possono non ritenersi prive di fondamento sia in fatto che in diritto.

Corre l'obbligo di evidenziare che non corrisponde al vero il contenuto della proposta nella parte in cui si afferma che "il Direttore dei lavori, peraltro, comunque ammette un maggior onere sostenuto dall'Impresa, pari ad € 17.191,50; immotivatamente, però, non lo riconosce."

Giova innanzitutto precisare che il Direttore dei lavori non ha mai dichiarato di aver rilevato che un maggior onere per il nolo del ponteggio sia stato effettivamente sostenuto dall'Impresa, anzi asserisce che quest'ultima non ha mai supportato la propria richiesta contenuta nella riserva n. 12 con idonee prove.

Il Direttore dei lavori, quindi, oltre a non ammettere la sussistenza di una "differenza quantitativa del ponteggio utilizzato", ritiene, giustamente, che anche laddove la circostanza rappresentata nella riserva in esame fosse corrispondente al vero, non ricorrerebbero i presupposti giuridici per il relativo accoglimento, atteso che il calcolato esiguo importo deve essere ritenuto rientrante nell'alea di rischio insita nei contratti con prezzo a corpo ed anche perché l'eventualità del citato maggior onere poteva e doveva essere rilevato in sede di valutazione del progetto e di verifica dello stato dei luoghi finalizzati alla presentazione dell'offerta di gara.

Al fine di supportare quanto sopra detto si riporta nuovamente la già citata sentenza n. 18559 del 09.09.2011 in cui la I Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che "in tema di appalto di opere pubbliche, il principio secondo cui, per le opere o

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013**

provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile (ex art. 326 L. n. 2248/1865, all. F), il quale comporta che grava sull'appaltatore il rischio relativo alla maggiore quantità di lavoro resasi necessaria rispetto a quella prevedibile, è applicabile quando siano correttamente rappresentati tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore"

E, nel caso di specie, dall'analisi congiunta dello stato dei luoghi e degli elaborati progettuali, risultanti perfettamente aderenti alla situazione reale, così come dichiarato dalla stessa Impresa in sede di presentazione dell'offerta, era possibile verificare l'eventualità che potesse rendersi necessaria una ulteriore spesa per il noleggio dei ponteggi.

Probabilmente, la Commissione proponente giunge ad una diversa conclusione perché parte dall'erroneo presupposto di ritenere che "la circostanza, poi, che il relativo onere suppletivo possa essere contenuto nell'alea di rischio dell'impresa, può essere argomento condivisibile solo in caso del verificarsi di circostanze imprevedibili, il cui effetto dannoso si manifesti improvvisamente", con ciò implicitamente riconoscendo che l'eventuale necessità di utilizzo di ulteriore ponteggio fosse prevedibile già al momento della presentazione dell'offerta di gara

Comunque, assolutamente priva di pregio è la summenzionata deduzione della Commissione, in quanto il riconoscimento del cosiddetto "onere suppletivo", non compreso, quindi, nell'alea di rischio, è normativamente previsto solo nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione delle opere si verificano delle circostanze assolutamente imprevedibili; infatti, il già citato art. 1664 c.c., comma II, recita testualmente che "se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto ad un equo compenso"

Nel tentativo di riconoscere all'Impresa, seppur parzialmente, quanto richiesto a mezzo della riserva n. 12, la Commissione cerca di superare l'ostacolo della dichiarata, da parte della AEDES AURORA, presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali, utile per ogni valutazione dell'alea del contratto di appalto, affermando che "le dichiarazioni ritualmente rese in sede di gara non possono risultare assorbenti e risolutive di ogni problema di natura tecnica /economica che solo l'esecuzione dell'appalto possa poi evidenziare."

Tale affermazione è facilmente confutabile con le argomentazioni relative alla valenza delle dichiarazioni rese in sede di offerta di gara articolate dallo scrivente in occasione dell'analisi della proposta di bonario componimento afferente alla riserva n. 1 ed alla relativa citata giurisprudenza.

Nel formulare la proposta relativa alla riserva in esame, la Commissione proponente ha, altresì, ritenuto che l'Impresa, nella quantificazione della riserva, bene avesse fatto a non utilizzare i prezzi di contratto, adoperando, invece, quelli superiori dedotti dal Prezziario Ufficiale della Regione Puglia - anno 2010, reputando che "ciò appare confessorio di una effettiva sottostima delle valutazioni economiche effettuate in progetto per tale onere e poi portate in gara"

Tale ultima succitata affermazione è contestabile con quanto dedotto in ordine all'analisi della proposta relativa alla riserva n. 3 e, cioè, che l'impresa appaltatrice già al momento



DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**N. 09 DEL 01 FEB. 2013**

della partecipazione alla gara d'appalto, era in possesso del contenuto del contratto che si riportava al Capitolato Speciale d'appalto e solo in tale stadio avrebbe dovuto individuare eventuali vizi del bando facendoli valere utilizzando lo strumento del ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. di Bari.

Conseguentemente a quanto detto, la proposta della Commissione afferente alla riserva n. 12 è da ritenersi non accoglibile.

In virtù di tutto quanto esposto nel presente parere, si ritiene di poter riconoscere all'Impresa AEDES AURORA il complessivo importo di € 300.116,27, rientrante nel venti per cento dell'importo contrattuale, che costituisce il limite quantitativo complessivo delle riserve imposto dal I comma dell'art. 240 bis D.Lgs n. 163/2006, """" riconoscendo all'impresa AEDES il complessivo importo di €. 300.116,27 ;

- con nota prot. n. 3101 del 29.01.13 tale decisione è stata comunicata al Responsabile del Procedimento nei termini previsti dal citato art. 240 del D.Lgs. 163/2006;

Tutto quanto innanzi premesso:

VISTO che, sulla base delle premesse sopra evidenziate, il Settore Tecnico propone il seguente deliberato:

1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente deliberato;
2. di prendere atto e di condividere la decisione della Direzione Generale di accettare la proposta di accordo bonario per la risoluzione delle riserve relative all'appalto in oggetto limitatamente all'importo complessivo di €. 300.116,27 per le motivazioni ed in virtù del parere reso in tal senso dal competente Ufficio Avvocatura dell'Ente di cui in premessa, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006;
3. di trasmettere il presente deliberato al Responsabile del Procedimento del cantiere in oggetto ed all'impresa appaltatrice a definizione del procedimento in oggetto;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di definire il procedimento di che trattasi nei termini di legge.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ TECNICA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Corrado PISANI)

ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITÀ
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Sabine LUPELLI)

VISTA la proposta di deliberato sopra riportata, munita dei visti di regolarità tecnica e di legittimità;

RITENUTA condivisibile la proposta degli uffici di immediata esecutività allo scopo di poter addivenire, nel più breve tempo possibile, all'appalto dei lavori;

VISTO l'art.31 della Legge Regionale n.28 del 22/12/2000;

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 09 DEL 01 FEB. 2013

DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente deliberato;
2. di prendere atto e di condividere la decisione della Direzione Generale di accettare la proposta di accordo bonario per la risoluzione delle riserve relative all'appalto in oggetto limitatamente all'importo complessivo di €. 300.116,27 per le motivazioni ed in virtù del parere reso in tal senso dal competente Ufficio Avvocatura dell'Ente di cui in premessa, ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006;
3. di trasmettere il presente deliberato al Responsabile del Procedimento del cantiere in oggetto ed all'impresa appaltatrice a definizione del procedimento in oggetto;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di definire il procedimento di che trattasi nei termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Sabino LUPELLI)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Raffaele RUBERTO)

www.Albopretorionline.it